

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 862-C)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PECORARO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 novembre 1973*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 luglio 1975*

*(V. Stampato n. 2540)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 5 luglio 1975*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori e dei relativi Protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973

**Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1975**

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Durante l'iter legislativo teso all'approvazione del disegno di legge n. 862, sono stati firmati tre potocolli internazionali che modificano la Convenzione oggetto dell'attuale ratifica ed esecuzione.

Pertanto l'altro ramo del Parlamento ha accolto alcuni emendamenti proposti dal Governo, affinché lo strumento legislativo in corso di approvazione risulti integrato da

queste ultime disposizioni. Le modifiche implicano altresì una nuova formulazione del titolo.

La Commissione affari esteri ritiene che il Senato approverà questo nuovo testo, che rappresenta un miglioramento tecnico in rapporto al testo precedentemente accolto dalla mostra Assemblea.

PECORARO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

17 settembre 1975

La 1ª Commissione, esaminato il disegno di legge n. 862-B, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

DE MATTEIS

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento dei viaggiatori e dei Protocolli A e B firmati a Berna il 26 febbraio 1966**

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Berna il 26 febbraio 1966:

a) Convenzione addizionale alla Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 25 febbraio 1961, relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte ed il ferimento di viaggiatori;

b) Protocollo A concernente l'aumento del numero dei membri del Comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, integrativo delle Convenzioni internazionali per il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961;

c) Protocollo B integrativo della Convenzione addizionale indicata sub a).

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione addizionale alla Convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori, e dei relativi Protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973**

**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali adottati a Berna:

a) Convenzione addizionale alla Convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilità delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori — 26 febbraio 1966;

b) Protocollo A integrativo delle Convenzioni sul trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente l'aumento del numero dei membri del Comitato amministrativo dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia — 26 febbraio 1966;

c) Protocollo B integrativo della Convenzione di cui alla lettera a), concernente l'apertura di detta Convenzione alla partecipazione degli Stati non firmatari delle Convenzioni del 25 ottobre 1952 e del 25 febbraio 1961 (CIV) — 26 febbraio 1966;

d) Protocollo concernente la proroga del termine di validità della Convenzione di cui alla lettera a) — 9 novembre 1973.

**Art. 2.**

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dall'entrata in vigore fissata negli atti stessi.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 25 della Convenzione e alle clausole finali dei Protocolli stessi.

Art. 3.

Gli atti di concessione previsti all'articolo 15 della Convenzione addizionale del 26 febbraio 1966 di cui all'articolo 1 che fossero stipulati in deroga al principio generale stabilito dal citato articolo 15 relativo al giudice competente saranno resi esecutivi con atti aventi valore di legge.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Gli atti di concessione che derogano alla norma sulla competenza del giudice, fissata dall'articolo 15 della Convenzione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1, saranno resi esecutivi con atti aventi forza di legge.